

L'ITALIA C'E'

In collaborazione con MF-Milano Finanza, ItaliaOggi e Class Cnbc

Proposta di legge

recante

“Istituzione del ‘Fondo patrimoniale degli Italiani’. Misure per l’abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni e la contestuale retrocessione ai cittadini del patrimonio disponibile dello Stato”

Capo I

(Obiettivo e finalità delle misure)

Art. 1

(Abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni e contestuale retrocessione ai cittadini del patrimonio disponibile dello Stato)

1. L’obiettivo di abbattere il debito delle Pubbliche amministrazioni viene perseguito, sulla base delle misure che seguono, mediante la imposizione di una specifica obbligazione tributaria cui corrisponde, all’atto del suo assolvimento, il diritto alla attribuzione di corrispondenti quote di proprietà del patrimonio disponibile dello Stato.

Capo II

(Istituzione e disciplina del “Fondo patrimoniale degli Italiani”. Conferimenti al Fondo e trasferimenti della proprietà del Fondo ai cittadini)

Art. 2

(“Fondo patrimoniale degli Italiani”)

1. E' istituito il “Fondo patrimoniale degli Italiani”, di seguito denominato “Fondo”
2. Il Fondo è costituito nella forma della Società per azioni, ha natura di istituzione finanziaria non bancaria, con lo scopo di valorizzare i cespiti mobiliari ed immobiliari conferitigli, per la durata di anni cinquanta.
3. E' conferito all'attivo del Fondo l'intero patrimonio disponibile dello Stato, fatta eccezione delle partecipazioni di controllo azionario delle società quotate. In funzione di tale conferimento, la proprietà azionaria totalitaria appartiene allo Stato e corrisponde al valore dei cespiti conferiti.
4. Il patrimonio immobiliare destinato ad uso istituzionale è gravato dal vincolo assoluto di inalienabilità.
5. Le quote azionarie pubbliche vengono trasferite a coloro che assolvono alla specifica obbligazione tributaria istituita al Capo III. Il trasferimento è gratuito, esente da oneri, effettuato alla pari, per un numero di azioni di valore corrispondente all'obbligazione tributaria assolta.

Art.3

(Organi amministrativi del Fondo. Quotazione sul mercato mobiliare)

1. La gestione amministrativa del Fondo è ripartita tra il Consiglio di sorveglianza ed il Consiglio di gestione.
2. All'azionariato privato, una volta che gli sia stato trasferito almeno il 10% delle azioni, spetta la designazione della maggioranza del Consiglio di gestione. Al superamento del 50% del capitale da parte dell'azionariato privato, la parte pubblica ha diritto a designare nel Consiglio di gestione un solo componente. La designazione dei componenti nel Consiglio di gestione in rappresentanza dell'azionariato privato è effettuata con il sistema delle liste concorrenti ed il voto limitato ad 1/3 al fine di garantire la più ampia articolazione degli interessi.
3. Il Comitato di sorveglianza è di nomina pubblica totalitaria finchè l'azionariato privato non superi il 50%. Successivamente, la parte pubblica

nomina la maggioranza semplice dei componenti del Comitato, mantenendone la Presidenza

4. La quotazione in Borsa del Fondo è condizionata al previo trasferimento ai privati del 20% delle azioni della Società.
5. Fino alla ammissione alla quotazione in Borsa, le azioni detenute dai privati non sono cedibili. Le azioni detenute dallo Stato rimangono parimenti incedibili, essendo asservite alla garanzia del debito delle Pubbliche amministrazioni.
6. Il Fondo è tenuto ad applicare, sin dalla sua costituzione, tutte le disposizioni in materia di trasparenza, di comunicazioni al mercato, di vigilanza e di revisione dei conti previste per i soggetti ammessi alla quotazione sul mercato.

Art. 4

(Iscrizioni e variazioni contabili. Trattamento fiscale)

1. I cespiti sono conferiti al valore che risulta iscritto nel Conto del Patrimonio della Stato chiuso il 31 dicembre 2010.
2. Le rivalutazioni dei cespiti, quale che ne sia la ragione ed il tempo in cui venga effettuata, non è soggetta a tassazione. Le plusvalenze derivanti da alienazione affluiscono al patrimonio segregato del Fondo per essere reimpiegate, e non sono computabili nel conto economico ai fini della distribuzione degli utili.
3. Gli utili, comunque distribuiti o non distribuiti, non sono soggetti a tassazione per i cinquanta anni di durata prevista del Fondo.
4. Le plusvalenze derivanti dalla cessione della proprietà delle azioni del Fondo non sono soggette a tassazione.

Art.5

(Vincoli alla gestione del Fondo)

1. I cespiti conferiti al Fondo non possono essere alienati nei primi dieci anni della gestione.
2. Gli immobili vengono concessi in utilizzo a terzi sulla base di contratti di affitto a lungo termine ("long-lease"), per un periodo non eccedente i cinquanta anni. Per i terreni, ivi compresi quelli destinabili ad iniziative di

rinnovamento urbano, la durata è estesa fino a novantanove anni e le costruzioni, comunque e da chiunque realizzate, accedono alla proprietà del suolo.

3. L'appello al mercato per la valorizzazione e la cessione dei cespiti avviene con procedure ad evidenza pubblica.

Art. 6

(Federalismo patrimoniale)

1. I cespiti immobiliari del patrimonio disponibile delle Regioni, delle Province e dei Comuni, al valore risultante dal Conto del patrimonio chiuso al 31 dicembre 2010, possono essere conferiti al Fondo contestualmente alla devoluzione allo Stato di un corrispondente ammontare di debiti, contabilizzato ai fini della determinazione del debito delle Pubbliche amministrazioni. La novazione del debitore deve essere previamente accettata dai creditori.
2. Non è ammesso il conferimento condizionato, parziale ovvero pro-quota dei cespiti, fatta eccezione per quelli rappresentati da azioni o altri titoli quotati sui mercati mobiliari regolamentati. Le garanzie prese sui cespiti ed i rischi di soccombenza nelle liti in corso vengono computati a riduzione del loro valore. I rapporti contrattuali derivati sui debiti (*debt swaps*) di cui è proposta la devoluzione allo Stato sono liquidati contestualmente al conferimento dei cespiti al Fondo.
3. La accettazione da parte dello Stato della proposta di conferimento dei cespiti al Fondo, congiuntamente all'accollo da parte sua del debito corrispondente, comporta un corrispondente aumento del capitale sociale del Fondo con la emissione di nuove azioni riservate allo Stato.
4. Al Fondo è comunque riservata la decisione, conclusiva ed arbitraria, in ordine alla convenienza della proposta di conferimento dei cespiti ed alla loro valutazione.

Capo III

(Istituzione di una obbligazione tributaria finalizzata all'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni)

Art. 7

(Contributo finanziario obbligatorio all'abbattimento del debito delle Pubbliche Amministrazioni)

1. E' istituito, quale obbligazione tributaria, il contributo finanziario obbligatorio all'abbattimento del debito delle Pubbliche Amministrazioni.
2. Sono obbligati al pagamento del contributo finanziario:
 - a) i cittadini italiani, sulla base dei redditi non soggetti ad imposta sostitutiva ovvero ad a tassazione separata, prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2011;
 - b) i cittadini italiani, sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare, fatta eccezione per gli impieghi monetari, i depositi di conto corrente ed a risparmio, quale risultante alla predetta data.
 - c) I cittadini italiani e le persone giuridiche, sulla base della consistenza del patrimonio detenuto all'estero per la quale abbiano ottenuto la regolarizzazione ai fini fiscali, indipendentemente dall'effettivo rimpatrio o della oggettiva non rimpatriabilità dei beni o delle attività oggetto di regolarizzazione. Gli intermediari finanziari che hanno proceduto alla regolarizzazione ai fini fiscali, mantenendo riservata l'identità del contribuente a favore del quale detta regolarizzazione era stata richiesta, versano il contributo per conto del soggetto obbligato. Nel caso in cui il soggetto obbligato risulti irreperibile all'intermediario, ovvero dichiarati a quest'ultimo di non essere disponibile al pagamento del contributo per il suo riservato tramite, la circostanza e la relativa identità vengono comunicate all'Erario unitamente alla consistenza del patrimonio imponibile.

Art 8

(Adempimento dell'obbligo a contribuire all'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni)

1. Le somme versate all'Erario in adempimento all'obbligo di contribuire all'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni sono iscritte al

capitolo di entrata del Fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico e vengono contestualmente ed obbligatoriamente riscritte per l'identico ammontare, in deroga al principio dell'unità del Bilancio dello Stato, al corrispondente capitolo di spesa del Fondo predetto.

2. In conseguenza del versamento, viene trasferito in proprietà del contribuente un numero di azioni del Fondo per il valore corrispondente. A tal fine gli viene aperto uno specifico conto titoli presso la Direzione generale del Tesoro. La tenuta del conto è senza oneri per il titolare. Nei confronti del complesso dei contribuenti che, in relazione alla pregressa regolarizzazione della loro posizione patrimoniale all'estero, operano il versamento per il riservato tramite degli intermediari finanziari, viene aperto un unico conto, ciascuno intestato all'intermediario finanziario che procede al versamento.

Art. 9

(Determinazione dell'ammontare, della durata e delle modalità di pagamento del contributo finanziario obbligatorio)

1. L'ammontare, la durata e le modalità di pagamento del contributo finanziario obbligatorio sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Commissione parlamentare di controllo e vigilanza sulla stabilizzazione finanziaria e l'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Banca d'Italia.

Art. 10

(Sanzioni)

1. A coloro che non adempiono all'obbligo del versamento del contributo finanziario obbligatorio si applicano, aumentate della metà, le sanzioni previste dalla legislazione tributaria in materia di omesso versamento delle imposte sui redditi.